



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Consultazione delle parti sociali
- Art. 4 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 5 - Carta d'esercizio ed attestazione
- Art.6 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 7 - Esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 8 - Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

- Art. 9 - Esercizio di commercio su posteggi dati in concessione.
- Art. 10 - Autorizzazione commercio su posteggi dati in concessione
- Art. 11 - Criteri di priorità
- Art. 12 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
- Art. 13 - Domande di partecipazione alla procedura di selezione

REGOLAMENTO DEL MERCATO

- Art. 14 - Frequenza e localizzazione del mercato
- Art. 15 - Dimensionamento del mercato
- Art. 16 - Scambio di posteggio
- Art. 17 - Modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 18 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 20 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
- Art. 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di spostamento del mercato
- Art. 22 - Modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
- Art. 23 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari
- Art. 24 - Vigilanza
- Art. 25 - Rinvio

SANZIONI

- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Decadenza dalla concessione di posteggio
- Art. 28 - Sospensione e revoca

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità¹ per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel comune di Trescore Cremasco, e i termini e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **presenze nel mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - f) **presenze effettive nel mercato**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - g) **attrezzature**: i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

Art. 3

Consultazione delle parti sociali

1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, richiede obbligatoriamente il parere delle associazioni dei consumatori, degli utenti, imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, a livello provinciale, in ordine alle seguenti materie:
 - a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale;
 - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

¹Art. 22 della Legge Regionale n.6/2010.

- c) istituzione, soppressione e spostamento del mercato;
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) ogni variazione del mercato compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 4

Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) Su posteggi dati in concessione per dodici anni. Nell'ambito del Comune di Trescore Cremasco non sono previsti posteggi singoli ma esclusivamente nell'ambito all'interno del perimetro del mercato settimanale del sabato. All'interno del mercato non sono previsti posteggi riservati a produttori agricoli o con il sistema del "battitore".
 - b) Su qualsiasi altra area pubblica purché in forma itinerante.

Art. 5

Carta d'esercizio ed attestazione

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, così come previsto dalla normativa regionale vigente. La carta di esercizio ha finalità identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su area pubblica e non sostituisce l'originale dell'autorizzazione.
2. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale 6/2010, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno.
3. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file formato pdf.
2. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari o effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, ai soli fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

Art.6

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatarario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 7

Esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante

7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 6/2010.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
9. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
10. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto del regolamento comunale e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
11. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
12. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
13. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
14. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

Art. 8

Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante è subordinata alla presentazione di apposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal S.U.A.P. e disponibile sullo sportello telematico, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali;
 - d) il possesso dei requisiti professionali per la vendita nel settore alimentare;
 - e) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Qualora la stessa non sia regolare o completa, entro trenta giorni, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso i termini del procedimento riprenderanno a decorrere dal giorno in cui è avvenuto il completamento della domanda.
3. La domanda si intende accolta qualora il S.U.A.P. non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di PEC.
4. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
5. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. Il comune verifica, attraverso la carta di esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
6. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
7. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Art. 9

Esercizio di commercio su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
4. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
5. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
6. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

Art. 10

Autorizzazione commercio su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato. La graduatoria è approvata dal Responsabile.
2. Per ottenere l'autorizzazione e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.
3. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010.
 - d) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessioni, per ciascun settore merceologico.
 - e) l'indicazione delle caratteristiche: denominazione e giorno di svolgimento del mercato, numero, superficie del posteggio richiesto;
 - f) il settore od i settori merceologici;
4. La formulazione della graduatoria e l'assegnazione del posteggio avviene mediante selezione operata sulla base del bando-tipo approvato dalla Regione Lombardia².

² D.d.u.o. 22 luglio 2016 - n. 7240 Approvazione dell'avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.

Art. 11
Criteri di priorità

1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione, nel caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio, è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri, conformi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale³.
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) **l'anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) **l'anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
2. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12
Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni.
2. È altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 13
Domande di partecipazione alla procedura di selezione

1. Il comune provvede alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio all'albo pretorio e sul sito internet.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
4. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
5. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da

³ D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiera).

un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico del SUAP, utilizzando il modello di domanda, approvato dalla Regione Lombardia, allegato al bando⁴.

6. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.
7. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
8. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico.
9. In caso di disponibilità di posteggi resisi liberi, il comune procede nuova selezione mediante bando.

⁴ D.d.u.o. 22 luglio 2016 - n. 7240 Approvazione dell'avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati

REGOLAMENTO DEL MERCATO

Art. 14

Frequenza e localizzazione del mercato

1. Il mercato ha frequenza settimanale e si effettua nella giornata di sabato rispettando il seguente orario di vendita: 8,00 - 13,00.
2. Il mercato si svolge in piazza della Chiesa. L'esatta ubicazione dei posteggi è indicata nell'allegata planimetria. La predetta planimetria è costantemente aggiornata e pubblicata sul sito internet comunale.

Art. 15

Dimensionamento del mercato

1. Nell'ambito del mercato è prevista la possibilità di collocare n.8 posteggi, come di seguito indicato:

numero	Fronte m.	Profondità m.	Superficie mq.	Categoria merceologica
1	10	6	60	non alimentare
2	10	6	60	non alimentare
3	10	6	60	alimentare
4	10	6	60	alimentare
5	10	6	60	non alimentare
6	10	6	60	alimentare
7	10	6	60	alimentare
8	10	6	60	non alimentare

2. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto, quando è possibile, che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio.

Art. 16

Scambio di posteggio.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P., sottoscritta da entrambi le parti in causa e conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni.
2. Responsabile del servizio, accertata l'insussistenza di motivi che impediscano lo scambio, accogliere l'istanza è procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio. La durata delle concessioni rimane invariata.
3. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

Art. 17

Modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Le operazioni di scarico e di sistemazione delle merci possono iniziare un'ora prima di quella fissata per l'effettuazione della vendita (7,00). Le operazioni di sgombero del posteggio devono essere compiute entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita (14,00).
2. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cinquanta centimetri.
3. Le merci devono essere esposte in modo da non arrecare danno alle persone e alle cose.
4. Alla chiusura del mercato, contemporaneamente alle operazioni di sgombero, gli ambulanti devono provvedere alla pulizia del posto assegnato, accantonando tutto il materiale di scarto ed i rifiuti secondo le disposizioni impartite dagli operatori comunali.

Art. 18

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini. Fino all'inizio dell'orario di vendita è consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato, i quali possono circolare all'interno dell'area mercatale sessanta minuti prima e dopo gli orari di vendita.
2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei fornitori non possono circolare all'interno dell'area di mercato. Agli spuntisti assegnatari di posteggio è consentito accedere all'area di mercato e posizionarsi dal momento dell'assegnazione del posto vacante da parte degli Agenti di Polizia Locale e comunque entro le ore 8,00.
3. E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

Art. 19

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario di inizio dell'attività del mercato 8,00.

Art. 20

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro le ore 8,00, oppure abbandona il mercato prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
3. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale incaricato al controllo del mercato, provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato ed il relativo titolo autorizzativi.

Art. 21

Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di spostamento del mercato

1. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
2. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede,
la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
3. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

Art. 22

Modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. L'utilizzo dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso. I banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono rispettare le dimensioni dell'occupazione indicate nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0.50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
 - c) è vietato appendere merci alle tende se queste sporgono oltre il banco di vendita;
 - d) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - e) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani;
 - f) i rifiuti devono essere raccolti ed accatastati, separati per tipologia, a lato del posteggio. E' vietato accatastare i rifiuti in modo da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti. Il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto e pulito;
 - g) è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
 - h) Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività;
 - i) Le merci esposte non devono arrecare danno od intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
 - j) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la concessione di posteggio, la carta di esercizio e l'attestazione annuale, in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file formato "pdf" e, mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

Art. 23

Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

Art. 24

Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, è affidata agli operatori del Servizio di Polizia Locale

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo osservare le disposizioni di tutte le leggi ed i decreti in materia, nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di urbanistica, polizia urbana ed igiene, tributi.

SANZIONI

Art. 26 Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
5. a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010, ovvero non siano stati assolti gli obblighi amministrativi di cui all'articolo 21, comma 4 della citata legge regionale;
e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
6. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a) commette l'infrazione di abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
 - d) titolare di posteggio in concessione, utilizzi l'autorizzazione per la vendita in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
 - e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.
8. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2⁵ e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della

⁵ Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

⁶ 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere

della L.R. 6/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

9. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
10. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunali, diverse da quelle sopra indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 27

Decadenza dalla concessione di posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, per malattia o gravidanza, debitamente documentati.
2. La documentazione giustificativa deve pervenire all'ufficio di Polizia Locale entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.
3. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.

Art. 28

Sospensione e revoca

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed in forma itinerante, sono sospese o revocate nei casi previsti dall'articolo 27 della Legge Regionale 6/2010.
2. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse l'operatore, in attesa di assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

un posteggio equivalente sul territorio comunale.

5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6-bis.

7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.